

LINEE GUIDA POST CORSI DI FORMAZIONE PER ISPETTORI DI REVISIONE VEICOLI

Al termine del Corso, il candidato dovrà richiedere all'Organismo di Formazione il fascicolo del candidato contenente:

- a) Titolo di studio;
- b) Dichiarazioni e documentazioni comprovanti l'esperienza maturata;
- c) Attestati di frequenza con profitto dei Moduli formativi A, B ed eventualmente C.

Il candidato Ispettore, nel momento in cui saranno disponibili le commissioni d'esame, dovrà presentare domanda di accesso al relativo esame di abilitazione presso il competente Organismo di Supervisione (DGT competente per territorio o tramite agenzia) completando il fascicolo del candidato con la dichiarazione sostitutiva di cui all'Art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'Art. 240 del DPR n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento esecuzione Codice della Strada).

L'esame verterà sui contenuti dei corsi di formazione dei vari moduli.

Il candidato ispettore che avrà superato l'esame potrà esercitare l'attività di Ispettore di revisione solo dopo l'avvenuta registrazione da parte della DGT presso l'autorità competente (MIMS). Nella registrazione saranno indicate le categorie dei veicoli per i quali l'Ispettore risulterà abilitato.

RIFERIMENTI GIURIDICI:

[Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017 n. 214](#)

[Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2019 n° 65/CSR](#)

[Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495](#)